

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 dicembre 2009, n. 0333/Pres.

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Variazione del potenziale produttivo aziendale

CAPO II GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO

- Art. 4 Estirpo dei vigneti
- Art. 5 Limitazioni all'impianto o reimpianto di vigneto
- Art. 6 Diritto di nuovo impianto
- Art. 7 Impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze
- Art. 8 Impianto di vigneto destinato a ricerca o sperimentazione viticola
- Art. 9 Diritto di reimpianto
- Art. 10 Diritto di reimpianto originato in azienda
- Art. 11 Diritto di reimpianto anticipato
- Art. 12 Trasferimento del diritto di reimpianto
- Art. 13 Comunicazione di utilizzo di diritto trasferito
- Art. 14 Impianto di vigneto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare
- Art. 15 Ibridi produttori diretti
- Art. 16 Riserva regionale
- Art. 17 Sanzioni
- Art. 18 Controlli
- Art. 19 Misurazioni

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 Registri
- Art. 21 Modulistica
- Art. 22 Modifiche degli allegati
- Art. 23 Abrogazioni

Art. 24 Entrata in vigore ed effetti

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Oggetto*)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e nel Titolo IV del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 - Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 (*Definizioni*)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:
- a) albo dei vigneti per vini a denominazione di origine: albo in cui sono iscritti i terreni vitati di ciascun vino a denominazione di origine. L'iscrizione avviene su denuncia dei produttori interessati;
 - b) azienda viticola: l'unità economico produttiva agricola costituita da fondi rustici sui quali insistono superfici vitate coltivate ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o per attività sperimentali;
 - c) campagna: la campagna di produzione vitivinicola che ha inizio il 1 agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;
 - d) CAA: Centri autorizzati di assistenza agricola convenzionati con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 8, comma 22, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2003), e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) destinazione produttiva: l'utilizzo dell'uva ottenuta da una superficie vitata per la produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), nonché di vini senza DOP e senza IGP e/o varietali;
 - f) dichiarazione delle superfici vitate (Modello B1): dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000;

- g) diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto, di un diritto di reimpianto, di un diritto di impianto ottenuto da una riserva;
- h) diritto in portafoglio: il diritto di reimpianto derivante da un precedente estirpo e il diritto di nuovo impianto assegnato all'azienda;
- i) diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpo di un vigneto;
- j) elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica protetta: elenchi in cui sono iscritti i terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica protetta; l'iscrizione avviene su denuncia dei produttori interessati;
- k) estirpo: l'eliminazione totale dei ceppi di vite;
- l) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;
- m) ibridi interspecifici: vitigni iscritti nel Catalogo nazionale delle varietà di vite di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), alla sezione II, relativa ai vitigni a uve da mensa, nonché alla sezione III, relativa ai vitigni a destinazione particolare;
- n) impianto: la messa a dimora di barbatelle di vite, innestate o non, per la produzione di uve da vino, per la coltura di piante madri per marze o per finalità sperimentali;
- o) infittimento: variazione del sesto d'impianto di un vigneto mediante successivo aumento del numero di viti per unità di superficie;
- p) potenziale produttivo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati;
- q) produttore: la persona fisica o giuridica che, in qualità di proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attività sperimentali, che ha costituito fascicolo aziendale ed è titolare di dichiarazione delle superfici vitate;
- r) reimpianto anticipato: impianto di viti in coltura pura corrispondente a una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato realizzato il reimpianto anticipato;
- s) resa di produzione: resa massima prevista dal relativo disciplinare di produzione nel caso di vigneto iscritto all'Albo dei vigneti DOP o all'Elenco delle vigne IGP. Per le unità arboree le cui uve sono destinate alla produzione di vini senza DOP e senza IGP e/o varietali, la resa massima è quella della IGP avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione. Qualora non sia indicata la resa nei diritti in portafoglio, si fa riferimento alla resa massima come sopra definita;
- t) schedario viticolo: registro contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo regionale, composto di un fascicolo aziendale cartaceo e di un archivio informatizzato;
- u) Servizio competente: Servizio produzioni agricole della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;

- v) Servizio competente dell'ERSA: Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione;
- w) SIAGRI: Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia;
- x) sovrainnesto: innesto di una vite già innestata;
- y) superficie irrigua: terreno sul quale è possibile praticare l'irrigazione ed è presente una struttura irrigua stabile;
- z) superficie vitata: superficie all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto e determinata come descritto nell'allegato B (Misurazione delle superfici vitate);
- aa) unità arborea (UNAR): superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto. Nel caso trovi applicazione il sistema catastale tavolare si fa riferimento al numero della particella.

Art. 3

(Variazione del potenziale produttivo aziendale)

1. Le domande e le comunicazioni previste dal presente regolamento ai fini della gestione del potenziale produttivo regionale, sono indirizzate al Servizio competente, e compilate e rilasciate in via informatica, utilizzando esclusivamente il portale del SIAGRI, per il tramite del CAA che custodisce il fascicolo aziendale ovvero di altro CAA appositamente delegato; le stesse domande e comunicazioni, corredate della documentazione prevista dal presente regolamento, sono presentate in formato cartaceo ai CAA, che le conservano e ne curano l'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il produttore presenta domanda al fine di ottenere:

- a) l'attestazione della superficie vitata da estirpare;
- b) l'autorizzazione per:
 - i. impianto derivante da diritti nuovamente creati sia da assegnazione dalla riserva nazionale sia dalla riserva regionale;
 - ii. impianti destinati a sperimentazione viticola;
 - iii. impianti a fronte dei quali il produttore si impegna a estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata;
 - iv. impianti conseguenti a un trasferimento del diritto di reimpianto e quelli conseguenti a misure di ricomposizione fondiaria;
 - v. impianti soggetti a esproprio per motivi di pubblica utilità.

3. Il produttore comunica mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- a) l'avvenuta esecuzione delle operazioni di estirpo di cui al comma 2, lettera a) e degli impianti di cui al comma 2, lettera b), punti i., ii. iii. e v., entro 90 giorni dalla loro realizzazione, in forza dell'attestazione o dell'autorizzazione rilasciata,

- e comunque entro la fine della campagna nel corso della quale sono stati realizzati gli interventi;
- b) il trasferimento della conduzione di superfici vitate, entro 90 giorni dal verificarsi della variazione stessa;
 - c) la realizzazione delle seguenti operazioni di variazione del potenziale viticolo, entro il 31 luglio della campagna nel corso della quale sono state eseguite:
 - 1) il reimpianto con diritto proprio originato nella medesima azienda;
 - 2) l'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze;
 - 3) il sovrainnesto;
 - 4) la modifica della forma di allevamento;
 - 5) l'infittimento del vigneto.

4. Tutte le operazioni di variazione del potenziale viticolo correlate all'erogazione di contributi comunitari, nazionali o regionali sono comunicate entro 30 giorni dalla loro realizzazione e comunque non oltre il termine fissato dal comma 3, lettera c).

5. La sostituzione di singole viti nell'ambito del vigneto, purché della stessa varietà e nel limite massimo previsto per le fallanze, pari al 15 per cento, non è soggetta a comunicazione.

6. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 2 e 3 i produttori il cui vigneto ha dimensione inferiore a 1.000 metri quadrati ed il cui prodotto è destinato esclusivamente al consumo familiare, ad eccezione delle superfici destinate alla sperimentazione viticola e di quelle destinate al consumo familiare realizzate anteriormente al 1 aprile 1987 e comprese nella dichiarazione delle superfici vitate.

CAPO II GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO

Art. 4 *(Estirpo dei vigneti)*

1. Ai fini dell'estirpazione di unità arboree incluse nella dichiarazione delle superfici vitate, il produttore presenta apposita domanda volta all'ottenimento di un'attestazione della superficie da estirpare. Alla domanda sono allegate:

- a) la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso, ove già non presente nel fascicolo aziendale;
- b) la planimetria della superficie da estirpare.

2. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda non sia già contenuta nel relativo contratto, il produttore presenta l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali altri aventi titolo.

3. Le operazioni di estirpo non possono avere inizio anteriormente al rilascio dell'attestazione della superficie vitata da estirpare, che è preceduta dagli opportuni accertamenti da parte del Servizio competente, anche con sopralluogo in azienda. Il

procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda con il rilascio di apposita attestazione che conserva validità per il periodo relativo alle due campagne successive a quella in cui è stata rilasciata. Nel caso in cui sia necessaria una verifica ampelografica del vigneto oggetto di estirpo, il procedimento si conclude entro il 30 settembre della campagna successiva a quella in cui è stata presentata la relativa domanda.

4. Il Servizio competente, verificato l'avvenuto estirpo, rilascia apposito attestato concernente la titolarità di diritto di reimpianto, con indicazione della superficie estirpata, della resa di uva per ettaro, della destinazione produttiva e delle condizioni irrigue o meno del vigneto; in caso di diritto di reimpianto originato e utilizzato in azienda, si prescinde dalle condizioni irrigue o meno del vigneto.

5. Il rilascio dell'attestato conclude il procedimento amministrativo relativo alla domanda che lo ha generato, anche nel caso di estirpo parziale.

6. Il diritto di reimpianto a seguito di estirpo può essere esercitato entro e non oltre l'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuto l'estirpo, ovvero entro i termini stabiliti dal regime comunitario dei diritti di reimpianto.

Art. 5

(Limitazioni all'impianto o reimpianto di vigneto)

1. L'impianto di viti è consentito ai produttori titolari di un diritto di:
 - a) nuovo impianto;
 - b) reimpianto;
 - c) impianto derivante dalla riserva regionale.
2. Le varietà di viti per uve da vino coltivabili in regione sono quelle classificate per unità amministrativa o per zona di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/ Pres., e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nell'ambito di ciascuna delle destinazioni produttive DOP, IGP, vini senza DOP e senza IGP e/o varietali, è consentito impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva qualitativamente inferiore rispetto a quella riportata nell'attestato di avvenuto estirpo. In tal caso si applica la riduzione di superficie proporzionale alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro prevista dall'articolo 13, comma 2.
4. I diritti di impianto e reimpianto non utilizzati nei termini prescritti confluiscono gratuitamente nella riserva regionale di cui all'articolo 16.

Art. 6

(Diritto di nuovo impianto)

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 85 septies e dall'articolo 85 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei

mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni e integrazioni, è vietato l'impianto di vigneti per uve da vino fino al 31 dicembre 2015, nonché il sovrainnesto di varietà di vite per uve da vino su viti diverse da quelle da vino.

2. La concessione di diritti di nuovo impianto per la produzione di uve da vino concerne:

- a) superfici destinate alla sperimentazione viticola;
- b) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
- c) superfici destinate a nuovi impianti a seguito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità. L'autorizzazione è concessa per una superficie, in coltura pura, pari al 105 per cento della superficie vitata oggetto di ricomposizione o di esproprio.

3. I diritti di nuovo impianto sono esercitati per gli scopi per i quali sono stati concessi, entro la fine della seconda campagna successiva a quella nel corso della quale sono stati concessi.

Art. 7

(Impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze)

1. Il produttore in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1164/1969 e dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite) comunica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, l'avvenuto impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze, sia per le varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà di viti, sia per le varietà iscritte ad analoghi cataloghi di Paesi della Unione Europea.

2. L'uva prodotta è asportata e distrutta prima della fase fenologica dell'invaiaura, ad eccezione di una quantità, non superiore a trecento chilogrammi per ciascun clone o biotipo, necessaria per consentire le microvinificazioni e le eventuali verifiche ampelografiche e sanitarie da parte del Servizio competente dell'ERSA. Il vino ottenuto dalle microvinificazioni può essere messo in commercializzazione solamente se destinato alla distillazione, e da esso non può essere ottenuto un prodotto con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. Altri prodotti ottenuti da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze non possono essere commercializzati.

4. Nel caso di cessazione della produzione di marze, il produttore procede all'estirpo della superficie vitata a proprie spese. L'estirpo non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto. Fino al momento dell'estirpo, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Da questi prodotti non si può distillare un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 4, il produttore, previa acquisizione di diritti di reimpianto sul mercato, o di diritti di impianto attinti dalla riserva regionale, ovvero estirpo di pari superficie vitata denunciata nello schedario viticolo, può mantenere il vigneto e produrre vino destinato alla commercializzazione, purché i vitigni coltivati siano compresi tra quelli previsti per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione 0321/2003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

6. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1 agosto 2000 per la produzione di piante madri per marze e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo di produzione delle piante stesse. Cessata la coltivazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

Art. 8

(Impianto di vigneto destinato a ricerca o sperimentazione viticola)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, i produttori, i Consorzi di tutela dei vini, gli enti pubblici, le Università e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura presentano al Servizio competente domanda per la realizzazione di progetti di ricerca o sperimentazione, al fine di ottenere l'autorizzazione all'impianto del vigneto.

2. Il progetto contiene i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del responsabile scientifico dell'iniziativa;
- b) gli obiettivi della ricerca o sperimentazione.
- c) la durata definita e limitata, comunque non superiore a dieci anni, a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto;
- d) il programma dettagliato di attività, i risultati attesi e gli obiettivi di innovazione da perseguire;
- e) la superficie da impiantare, la relativa estensione ed ubicazione, i riferimenti catastali ed il titolo di possesso.

3. Il Servizio competente, esaminata la domanda e i contenuti del progetto, autorizza l'impianto del vigneto destinato a ricerca o sperimentazione viticola entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

4. La durata del progetto, ancorché autorizzato per il periodo massimo di 10 anni, può essere prorogata su motivata richiesta del responsabile scientifico per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

5. I risultati ottenuti dalla ricerca o sperimentazione sono messi a disposizione della Regione per fini istituzionali e sono oggetto di ampia divulgazione.

6. Al produttore è vietato:

- a) iscrivere le superfici impiantate negli Albi dei vigneti DOP e negli Elenchi delle vigne IGP;

b) commercializzare i prodotti ottenuti dagli impianti oggetto di sperimentazione o ricerca.

7. Nell'ambito della ricerca o sperimentazione è consentito produrre e detenere limitate quantità di vino, nella misura necessaria per una esauriente valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate.

8. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di estirpare a proprie spese le superfici impiantate, entro il 31 luglio successivo al termine del progetto autorizzato. Fino al momento dell'estirpo, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione dalla quale non può essere ottenuto un prodotto con titolo alcolometrico volumico pari o inferiore a 80% vol. La superficie non estirpata entro i termini stabiliti è considerata vigneto abusivo soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 17.

9. La realizzazione di campi di conservazione o confronto di varietà o cloni di viti è regolata dai commi 1, 2 lettere a), b), d) ed e), 5, 6, 7 e 11.

10. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6, lettera a), al termine della ricerca o sperimentazione e prima della scadenza del progetto, il produttore che ha disponibilità di diritti di impianto o di reimpianto di equivalente superficie vitata denunciata nello schedario viticolo, può mantenere il vigneto e produrre vino destinato alla commercializzazione, purché i vitigni utilizzati nella ricerca o sperimentazione rientrino tra quelli compresi per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione 0321/2003/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.

11. L'estirpo della superficie autorizzata per l'impianto sperimentale non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.

12. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca o sperimentazione trasmette al Servizio competente una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal terzo anno dell'impianto.

13. Le nuove varietà di viti sperimentate con esito positivo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 0321/2003/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, possono essere classificate idonee alla coltivazione.

14. I diritti di impianto autorizzati anteriormente al 1 agosto 2000 per progetti di ricerca o sperimentazione viticola in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici, sono validi per il periodo di ricerca o sperimentazione autorizzato. Qualora l'autorizzazione non stabilisca un termine per la conclusione del progetto, la ricerca o sperimentazione si intende limitata ad un periodo non superiore a 15 anni a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto.

Art. 9
(Diritto di reimpianto)

1. Il produttore esercita il diritto di reimpianto in conformità agli articoli 10, 11, 12 e 13.

2. Non origina diritto di reimpianto l'estirpo di:

- a) superfici piantate in violazione del diritto di impianto;
- b) superfici piantate con varietà di viti per uva da vino non comprese per unità amministrativa o per zona di produzione nel decreto del Presidente della Regione 0321/2003/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
- c) superfici destinate alla ricerca o sperimentazione viticola;
- d) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
- e) superfici i cui prodotti vinicoli sono destinati al consumo familiare del produttore ad eccezione di quelle realizzate anteriormente al 1 aprile 1987 e comprese nella dichiarazione delle superfici vitate;
- f) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, laddove le stesse siano state oggetto di concessione di diritti di nuovo impianto;
- g) superfici che beneficiano di un premio all'estirpazione.

Art. 10
(Diritto di reimpianto originato in azienda)

1. Il produttore comunica l'avvenuta realizzazione del reimpianto del vigneto in forza dell'attestato di avvenuto estirpo rilasciato dal competente Servizio, entro il 31 luglio della campagna nel corso della quale lo stesso è stato realizzato. Alla predetta comunicazione sono allegati:

- a) la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso della superficie oggetto di reimpianto, ove non sia già inclusa nel fascicolo aziendale;
- b) l'assenso degli eventuali altri aventi titolo;
- c) la planimetria della superficie interessata al reimpianto.

2. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore, questi produce l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali altri aventi titolo.

3. Il diritto di reimpianto può essere esercitato entro le otto campagne successive a quella in cui ha avuto luogo l'estirpo, ovvero entro i termini stabiliti dal regime comunitario dei diritti di reimpianto.

Art. 11
(Diritto di reimpianto anticipato)

1. Il produttore presenta richiesta di assegnazione di diritto al reimpianto anticipato, allegando:

- a) l'istanza di estirpo compensativo e la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1;
- b) l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali altri aventi titolo qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda di reimpianto anticipato non sia già contenuta nel relativo contratto;
- c) la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata a favore della Regione per un importo pari a euro 7.000 per ettaro, con durata non inferiore al periodo concesso per l'estirpo della superficie individuata in compensazione. La garanzia fideiussoria viene svincolata previa verifica dell'avvenuto estirpo.

2. Il diritto di reimpianto anticipato non è esercitabile dal produttore che possiede diritti in portafoglio in base alla dichiarazione delle superfici vitate.

3. Il produttore comunica l'avvenuta realizzazione del reimpianto entro i termini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e l'avvenuto estirpo entro 30 giorni dall'eliminazione dei ceppi di vite. Il Servizio competente provvede allo svincolo della fideiussione, previa verifica in loco dell'avvenuto estirpo. Qualora non venga effettuato l'estirpo entro la fine della terza campagna successiva a quella del reimpianto anticipato, la superficie non estirpata viene considerata impiantata in violazione del divieto disposto dall'articolo 85 octies del regolamento (CE) 1234/2007 e successive modificazioni e integrazioni; l'importo della fideiussione viene introitato dalla Regione che provvede a dare esecuzione all'estirpo del vigneto.

4. L'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto anticipato è valida per due campagne successive a quella in cui è stata concessa.

5. Al produttore che ottiene la concessione di un reimpianto anticipato è fatto divieto di produrre vino da commercializzare con uve provenienti contemporaneamente sia dalla superficie vitata che si è impegnato ad estirpare sia dalla superficie nuovamente impiantata. Il produttore comunica preventivamente al Servizio competente l'opzione scelta per la distruzione delle uve prodotte nel nuovo oppure nel vecchio vigneto, con l'asporto di tutti i grappoli nella fase fenologica che precede l'invaiaitura. In alternativa può chiedere l'autorizzazione alla distillazione per la corrispondente quantità di uva. Da questi prodotti non si può distillare un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

6. A seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori di reimpianto anticipato, il Servizio competente verifica il rispetto della condizione di cui al comma 5 per tutto il triennio vincolativo. Nel caso in cui il produttore non provveda a distruggere l'uva ovvero a chiedere, per la corrispondente quantità, l'autorizzazione alla distillazione, il Servizio competente invia comunicazione all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

7. La destinazione produttiva del reimpianto anticipato è la stessa del vigneto estirpato.

Art. 12

(Trasferimento del diritto di reimpianto)

1. Il produttore che acquisisce un diritto di reimpianto originato in regione presenta domanda di autorizzazione al trasferimento dello stesso in ambito regionale, indicando il numero della dichiarazione delle superfici vitate ed allegando:

- a) l'attestato in originale del diritto di reimpianto;
- b) la scrittura privata registrata della compravendita del diritto di reimpianto recante il numero della dichiarazione delle superfici vitate del cedente e dell'acquirente e fotocopia del documento d'identità dei contraenti.

2. Il produttore che acquisisce un diritto di reimpianto originato fuori regione presenta domanda di autorizzazione al trasferimento dello stesso in ambito regionale, corredata della documentazione di cui al comma 1 e di copia della dichiarazione delle superfici vitate del cedente.

3. In caso di trasferimento di diritti provenienti da fuori regione, il Servizio competente richiede alla Regione di provenienza del diritto di reimpianto il riscontro sulla validità e la trasferibilità del diritto stesso.

4. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del diritto trasferito resta sospeso fino all'acquisizione del riscontro di cui al comma 3, e si conclude entro 30 giorni dalla ricezione della relativa documentazione.

5. Il diritto di reimpianto può essere trasferito ad un'altra azienda anche parzialmente.

6. Nel caso di compravendita o subentro in un'azienda che ha un diritto in portafoglio, il diritto viene trasferito all'acquirente o al subentrante previa presentazione di domanda corredata del contratto o di atto equivalente e dell'attestato del diritto in originale.

7. Nel caso di diritti di reimpianto del medesimo produttore originati da vigneti ubicati fuori regione, il produttore presenta domanda di trasferimento in regione con le modalità di cui al comma 2. La domanda è corredata dell'attestato in originale recante la resa di uva per ettaro.

8. Il diritto di reimpianto è trasferito una sola volta, ad eccezione dei casi di forza maggiore, debitamente comprovati, previsti alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

9. Il diritto di reimpianto trasferito è utilizzato per: a) la produzione di vini DOP o di vini IGP. A tal fine possono essere utilizzati i vitigni idonei alla coltivazione per unità amministrativa o per zona di produzione compresi nel decreto del Presidente della Regione 0321/2003/Pres., e successive modifiche ed integrazioni; b) la coltura di piante

madri per marze, alle condizioni di cui all'articolo 7, comma 5; c) i vigneti sperimentali alle condizioni di cui all'articolo 8, comma 10.

10. Ai fini del reciproco aggiornamento dello schedario viticolo e del fascicolo aziendale, il Servizio competente trasmette copia della scrittura privata registrata alla Regione che ha concesso il diritto di reimpianto.

Art. 13

(Comunicazione di utilizzo di diritto trasferito)

1. Il diritto al reimpianto acquisito può essere esercitato entro il periodo di validità di quello originario.

2. L'esercizio del diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito non comporta un aumento del potenziale produttivo. A tal fine, nel caso di trasferimento di un diritto su una superficie con maggior resa unitaria, al diritto si applica una riduzione di superficie proporzionale alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro. La percentuale di aumento si ottiene dal rapporto tra la resa stabilita nel diritto di reimpianto e quella prevista dal disciplinare di produzione della zona di destinazione. Il diritto che può essere esercitato rispetto a quello acquistato si ottiene moltiplicando il diritto acquistato per la percentuale di aumento della resa unitaria, conformemente all'esempio di calcolo di cui all'allegato A nonché in base ai parametri di cui all'allegato C.

3. Il produttore è tenuto a comunicare la realizzazione dell'impianto, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, entro novanta giorni dalla realizzazione stessa e comunque entro il 31 luglio della campagna nel corso della quale è stata eseguita.

Art. 14

(Impianto di vigneto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare)

1. Il produttore di una superficie vitata aziendale inferiore a 1.000 metri quadrati che produce uve da vino destinato al consumo familiare non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione.

2. Il produttore di cui al comma 1 non può coltivare contemporaneamente altri vigneti.

3. Qualora il produttore di superfici vitate il cui prodotto è destinato al consumo familiare intenda realizzare un nuovo impianto o un reimpianto per finalità diverse da quelle del consumo familiare, nella dichiarazione delle superfici vitate vanno comprese anche le superfici per consumo familiare, purché piantate anteriormente al 1 aprile 1987. Se il vigneto familiare è stato impiantato dopo il 1 aprile 1987, tale superficie può essere iscritta allo schedario viticolo previa acquisizione di un diritto di reimpianto di pari superficie.

4. È vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti da superfici i cui prodotti sono destinati al consumo familiare, pena l'obbligo di estirpo dell'impianto ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (CE) 555/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15
(Ibridi produttori diretti)

1. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti da ibridi interspecifici destinati alla produzione di distillato d'uva e uve da mensa con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati sono soggetti a comunicazione e successiva iscrizione allo schedario viticolo entro il termine di 90 giorni dal verificarsi di ciascuna delle relative operazioni colturali.

2. L'estirpo dei vigneti di cui al comma 1 non dà luogo a diritti di reimpianto per uve da vino.

3. I vigneti di cui al comma 1 rientranti nella categoria dei vigneti familiari sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 14.

Art. 16
(Riserva regionale)

1. Al fine di mantenere il potenziale produttivo e di migliorarne la gestione, nella riserva regionale dei diritti di impianto confluiscono:

- a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto non esercitati entro i termini prescritti, nonché diritti di impianto prelevati dalla riserva e non esercitati entro i termini prescritti;
- b) diritti di impianto nuovamente creati;
- c) diritti derivanti dall'acquisto da parte del produttore di un diritto di reimpianto per una superficie superiore del 50 per cento rispetto alla superficie interessata alla regolarizzazione, ai sensi del comma 4, lettera b), dell'articolo 103 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
- d) diritti ceduti dai produttori alla Regione a titolo oneroso.

2. I diritti sono assegnati alla riserva regionale previa comunicazione scritta, da parte del Servizio competente, alle aziende che non li hanno utilizzati. Il Servizio competente, entro 120 giorni dalla fine di ogni campagna, determina l'entità dei diritti che confluiscono nella riserva.

3. L'assegnazione ai produttori dei diritti della riserva è disposta con delibera della Giunta regionale sulla base di apposito bando, nel quale vengono definiti i criteri di assegnazione, le modalità e l'eventuale prezzo di cessione.

4. I diritti di impianto attribuiti alla riserva regionale possono essere prelevati entro la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla riserva medesima. Decorso tale termine i diritti non concessi si estinguono.

Art. 17
(*Sanzioni*)

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale 20/2007, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18
(*Controlli*)

1. Ogni anno, il Servizio competente, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati, effettua idonei controlli anche a campione in misura non inferiore al 5 per cento delle aziende che, nel corso della campagna precedente, hanno presentato le domande e le comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale, al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti nella domanda di iscrizione dei vigneti agli albi o agli elenchi nonché la veridicità delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale.

2. Il controllo comporta, altresì, l'accertamento della presenza o meno dei vigneti, effettuato anche mediante telerilevamento, e della rispondenza degli stessi alla dichiarazione delle superfici vitate, anche con riferimento all'intero potenziale produttivo aziendale.

Art. 19
(*Misurazioni*)

1. Ai fini della gestione del potenziale viticolo, la superficie vitata è determinata secondo le procedure di cui all'allegato B.

2. Ai fini delle misure riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e l'estirpazione di cui agli articoli 85 septdecies e 103 octodecies del Regolamento (CE) 1234/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
(*Registri*)

1. Il Servizio competente predisponde, su base informatica, un registro sul quale sono annotate le domande e i provvedimenti adottati per ciascuna delle seguenti fattispecie:

- a) diritto di nuovo impianto in caso di ricomposizione o di esproprio;
- b) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla sperimentazione viticola;
- c) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
- d) estirpo finalizzato all'acquisizione di un diritto di reimpianto;
- e) reimpianto anticipato rispetto alla data dell'estirpo;
- f) trasferimento dei diritti di reimpianto;
- g) impianto o reimpianto irregolare di vigneto realizzato anteriormente al 1 settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge regionale 9/2007;
- h) vigneti di superficie superiore a 1.000 metri quadrati, costituiti da ibridi interspecifici;
- i) concessione di diritti di impianto dalla riserva regionale, trasferimento di diritti tra le riserve e versamento di diritti nella riserva regionale.

2. Il Servizio competente istituisce un registro contenente l'indicazione:

- a) delle superfici vitate i cui prodotti sono destinati al consumo familiare e relativamente alle quali sia stato violato il disposto di cui all'articolo 14, comma 4;
- b) delle superfici vitate irregolarmente impiantate dopo il 1 settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi dell'articolo 17.

Art. 21 *Modulistica*

1. Il Servizio competente predisponde e rende disponibile la modulistica ai fini dell'attuazione del presente regolamento, il cui uso è obbligatorio ai fini istruttori.

Art. 22 *(Modifiche degli allegati)*

1. Il Direttore del Servizio competente è autorizzato ad apportare con proprio provvedimento eventuali modifiche tecniche agli allegati A, B e C del presente regolamento.

Art. 23 *(Abrogazioni)*

1. Il decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2007, n. 0313/Pres. (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni

alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi a tutti i procedimenti pendenti alla data di cui al comma 2 dell'articolo 24.

Art. 24

(Entrata in vigore ed effetti)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Gli effetti del presente regolamento decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di un decreto del Direttore del Servizio competente con cui è effettuata la ricognizione delle convenzioni stipulate con i CAA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

Allegato A (art. 13, comma 2)

Calcolo del diritto equivalente

A titolo esemplificativo si rappresenta il seguente calcolo:

- resa produttiva unitaria stabilita nel diritto di reimpianto acquisito: 0,80 ton.
- resa massima prevista dal disciplinare di produzione della zona di destinazione: 1,30 ton.
- percentuale di aumento della resa = $0,80/1,30 = 0,62$;
- diritto equivalente ammesso al trasferimento:
ettari $1.00.00 \times 0,62 =$ ettari 0.62.00.
superficie reimpiantabile: ettari 0.62.00

Allegato B (art. 2, comma 1, lettera z)

Misurazione delle superfici vitate

1. PROCEDURE PER LA MISURAZIONE

L'unità arborea (UNAR) è l'elemento di base di raccolta delle informazioni dello schedario viticolo. È una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: titolo di conduzione, varietà di vite (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché essi non superino il 15 per cento del totale), anno di impianto, forma di allevamento, sesto d'impianto, irrigazione, tipo di coltura. In deroga a quanto sopra detto, per le sole superfici che non rispondono al requisito di omogeneità in merito alla varietà di viti, si fa

riferimento alla destinazione produttiva e, in tal caso, la gestione ai fini della rivendicazione limita la scelta vendemmiale alle sole tipologie del colore.

Si considera un vigneto omogeneo ai fini varietali quello che è costituito per almeno l'85 per cento da un'unica varietà, così come previsto dalla normativa comunitaria che disciplina la designazione dei prodotti.

Qualora non sussista il requisito di omogeneità varietale, in quanto nello stesso filare sono presenti più varietà piantate in maniera casuale, il vigneto deve essere identificato sulla base del solo colore delle uve:

- a) varietà di uva a bacca bianca - codice 888
- b) varietà di uva a bacca rossa - codice 999

Per la superficie vitata che, pur essendo coltivata con una sola varietà (per almeno l'85 per cento presenta tuttavia disomogeneità per quanto riguarda l'anno d'impianto e la forma di allevamento, e i filari abbiano un andamento irregolare, in deroga alla definizione di cui sopra, le informazioni dell'intera superficie verranno gestite comunque come se fosse un vigneto.

La superficie vitata dell'UNAR e del vigneto è l'area di riferimento di una determinata superficie coltivata a vite determinata secondo quanto definito dall'art. 6 del D.M. 26 luglio 2000 "Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate".

Il vigneto è costituito da due elementi:

- a) l'area coperta dalla vegetazione, definita come area produttiva;
- b) la superficie al servizio dell'area produttiva, definita come area di servizio.

Per calcolare la superficie si procede secondo il seguente schema:

- a) si calcolano separatamente l'area produttiva (ap) e le aree di servizio (as);
- b) si sommano entrambe ($ap + as = at$);
- c) il risultato ottenuto costituisce l'area totale (at) di un vigneto.

Per calcolare l'area produttiva di un vigneto si definisce la lunghezza di ciascun filare (da palo di testata a palo di testata, oppure dalle viti poste agli estremi se esterne alle testate), la si moltiplica per la misura dell'interfila e per il numero dei filari, ad esclusione dei filari laterali per i quali si tiene conto solo di metà interfila (cioè la parte interna).

Per le aree di servizio si procede secondo i seguenti criteri:

- a) testate: si tiene conto della metà della larghezza della capezzagna fino ad un massimo di tre metri.

Qualora, invece, la capezzagna sia al servizio esclusivo del vigneto, si tiene conto dell'intera larghezza della capezzagna, fino a un massimo comunque di tre metri;

- b) fasce laterali: si attribuisce metà della larghezza dell'interfila se non esistono aree di servizio, quando cioè il vigneto confina con altre colture erbacee o arboree. Qualora, invece, esistano realmente aree di servizio, si procede analogamente a quanto previsto per le testate.

L'area produttiva sommata alle aree di servizio (testate e fasce laterali) costituisce la superficie totale del vigneto.

Nel caso di filari singoli si definisce la lunghezza di ciascun filare (da palo di testata a palo di testata, oppure dalle viti poste agli estremi se esterne alle testate) e la si moltiplica per 3.

La superficie del vigneto così ottenuta non potrà, in ogni caso, essere superiore alla superficie globale di tutte le particelle catastali di un determinato appezzamento interamente vitato e condotto da un unico conduttore.

Nei casi in cui le viti siano piantate in adiacenza del confine o a manufatto consortile, non si attribuisce la superficie tra la vite ed il confine o il manufatto consortile.

Nel caso in cui il vigneto sia posto in giacitura acclive, il dato da prendere in considerazione, così come previsto dalle norme che regolano il catasto terreni, è quello che si rileva nella proiezione piana.

La misurazione della superficie vitata non viene ridotta in presenza di fallanze che rientrino nel limite di tolleranza del 15 per cento del numero di ceppi che dovrebbero essere presenti in base al sesto d'impianto.

In caso di viti coltivate con sesto d'impianto irregolare, il calcolo della superficie vitata viene effettuato considerando una superficie di insistenza media per ceppo di 4 metri quadrati.

Ogni operazione di variazione del potenziale viticolo ha come elemento base il mappale catastale. Pertanto vanno specificatamente individuati i mappali parzialmente o totalmente interessati dall'impianto e quantificate le rispettive superfici.

Per ogni mappale vitato va pertanto misurata la superficie interessata all'impianto seguendo le modalità precedentemente indicate.

Un mappale si considera interamente vitato quando, per esempio:

- a. il vigneto occupa un unico mappale e sulla base del sistema di calcolo sopra indicato, comprensivo anche delle aree di servizio (fasce laterali e testate), il risultato è pari almeno alla dimensione catastale del mappale;
- b. quando si trova totalmente all'interno di un appezzamento vitato (vigneto).

Su ogni mappale la superficie vitata non potrà essere superiore alla superficie risultante dalla documentazione catastale.

2. MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE VITATA CON STRUMENTAZIONE GPS

a) DEFINIZIONI

GPS (Global Position System) - Sistema di Posizionamento Globale; è un sistema di telerilevamento satellitare di proprietà del Governo USA che permette ad uno strumento ricevitore (detto GPS) di elaborare le coordinate geografiche della propria posizione nel sistema di riferimento WGS84.

Sistema di riferimento - definisce le coordinate del punto di ripresa riferite a una specifica convenzione cartografica; in Friuli Venezia Giulia la cartografia dell'amministrazione regionale regionale è all'attualità nel sistema Gauss-Boaga fuso Est; pertanto, per ottenere le coordinate regionali da un GPS deve essere eseguita una trasformazione dal sistema WGS84 a Gauss-Boaga fuso Est.

GIS (Geographic Information System) - Sistema Informativo Geografico; è un archivio informatico contenente, per ogni oggetto ivi registrato, le caratteristiche cartografiche unitamente ai dati qualitativi ad esso associati; tale software può essere caricato in un GPS di tipo GIS oltre che in un personal computer.

Certificazione del dato - Rapporto stampabile della registrazione da parte del GPS degli elementi qualitativi di ogni singola posizione registrata (precisione, ora, deviazione standard, ecc.).

PDOP - definisce la precisione del dato al momento del rilevamento; è un valore che aumenta alla diminuzione della precisione del rilievo ed è paragonabile allo scostamento probabile in metri rispetto alla realtà; dipende dalla geometria della costellazione satellitare, dal rapporto segnale/rumore di fondo e dallo stato di salute dei satelliti.

Rapporto S/R - rapporto segnale rumore: uno dei filtri in grado di discriminare il segnale satellitare dalle numerose onde elettromagnetiche presenti nell'atmosfera.

Angolo di cut off - angolo zenitale all'orizzonte al di sotto del quale i satelliti, seppur visibili, non vengono agganciati in quanto potenzialmente fonti di errore di entità superiore alla precisione media attesa con DGPS.

DGPS (Differential Global Position System) - GPS Differenziale; è la correzione del dato registrato dal GPS confrontandolo con quello di una base fissa al fine di ridurre l'errore dovuto al modello di calcolo; può avvenire in tempo reale con connessione via radio o telefonica ovvero successivamente via computer scaricando i dati delle basi fisse.

Tipologie di strumenti GPS - ai fini del presente regolamento si dà come segue una classificazione generale dei ricevitori GPS:

1. GPS topografico - strumento di precisione analoga a quella di una stazione totale topografica; il risultato fornito, oltre che tabulare, è un file di disegno; la qualità di ogni dato registrato è certificabile.

2. GPS GIS - strumento con struttura GIS; è in grado di raggiungere precisioni submetriche e di registrare, insieme al dato geografico, anche la digitazione da parte del tecnico dei dati qualitativi associati ad uno specifico oggetto (ad esempio: viene registrata l'area di un vigneto unitamente alla digitazione della varietà, del sesto d'impianto, ecc.); il risultato fornito è un file di archivio oltre che di disegno; la qualità di ogni dato registrato è certificabile.

3. GPS per navigazione - strumento per uso hobbistico in grado oltre che di raggiungere una meta prefissata (waypoint) anche di registrare tracce e aree con precisione variabile; agli oggetti registrati è possibile associare solo semplici codici e la qualità dei dati non è certificabile.

Misurazione di un immobile - operazione di descrizione delle sue caratteristiche geometriche secondo il Sistema Internazionale di misura.

Rilievo cartografico di un immobile - operazione di misurazione al fine della successiva riproduzione in scala delle sue caratteristiche geometriche sovrapposte a cartografia di base (Carta Tecnica Regionale, Cartografia catastale, Ortofotocarta).

SITER e SITFOR - acronimi rispettivamente del Sistema Informativo Territoriale Regionale e del Sistema Informativo Territoriale Forestale; il primo costituisce l'insieme di norme, cartografie e banche dati territoriali organizzati a cura della Servizio regionale competente (Servizio cartografia e informazione territoriale) per tutti gli Uffici regionali; il secondo rappresenta l'insieme delle banche dati territoriali prodotte, organizzate e pubblicate dall'area forestale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

b) MISURAZIONE NON CERTIFICABILE

Misurazione della superficie vitata effettuabile anche con strumento GPS di tipo hobbistico al fine di ottenere un dato complessivo valido (Area) e un dato geometrico (Poligono), seppur sovrapponibile su cartografia di sfondo, solo orientativo; il rilievo deve essere eseguito alle seguenti condizioni per contenere l'errore al di sotto del 5 per cento

- 1) area minima 0.5 ha;
- 2) assenza di copertura forestale lungo i margini del rilievo;
- 3) assenza di ostruzioni all'orizzonte (edifici, rilievi, ecc.);
- 4) se la giacitura della superficie da rilevare non è in piano, le esposizioni devono essere diverse da Nord, Nordest e Nordovest;
- 5) percorribilità completa del perimetro da rilevare.

c) MISURAZIONE CERTIFICABILE

Può essere eseguita con GPS di tipo GIS solo attivando i filtri sulla geometria dei satelliti e sulla pulizia del segnale e trattando il rilievo con sistema DGPS; per ottenere una precisione submetrica sulla singola posizione rilevata (vertice del poligono) e quindi un dato potenzialmente confrontabile anche con la base cartografica catastale; le condizioni sono le seguenti:

- 1) definizione del filtro PDOP al valore non superiore a 6;
- 2) definizione del filtro di cut off non inferiore a 5°;
- 3) utilizzare la modalità di registrazione delle aree e delle linee per nodi
- 4) per ogni nodo registrare un numero di posizioni (epoche) non inferiore a 5 volte il PDOP riportato sul display del ricevitore al momento della registrazione;
- 5) nel caso si preveda non possibile percorrere l'intero perimetro col GPS, rilevarlo come successione di polilinee sempre per nodi, oppure come successione di punti, e procedere alla sua rigenerazione via GIS dopo la correzione differenziale;
- 6) se disponibile, è obbligatorio utilizzare un'antenna esterna nel caso di uno strumento palmare;
- 7) impostare il rapporto S/R non al minimo;
- 8) applicare il DGPS solo in post-processing, non in tempo reale;
- 9) per la sovrapposizione sulla cartografia nel sistema di riferimento regionale, utilizzare algoritmi di trasformazione conformi a quelli impiegati nel SITER e nel SITFOR;
- 10) nel caso di errori macroscopici non logicamente correggibili con l'ausilio della cartografia di sfondo si devono ribattere e riprocessare i nodi controversi.

d) DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA DA PRESENTARE

- 1) Stampa del rilievo delle superfici vitate su base CTRN alla scala non inferiore a 1:2000
- 2) Stampa del rilievo delle superfici vitate su base catastale alla scala non inferiore a 1:2000
- 3) Stampa delle principali caratteristiche qualitative del rilievo come predisposte dal software di gestione dei dati del GPS: per ogni vertice delle aree deve essere fornito:
 - a) Descrizione della strumentazione impiegata
 - b) Data
 - c) Ora
 - d) PDOP (o GDOP)
 - e) Deviazione standard o qualità della posizione

Le restituzioni del rilievo possono far parte di un'unica stampa qualora i tematismi ivi rappresentati siano chiaramente leggibili.

